



Repertorio N.21845

Raccolta N.5349 =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

Quindici (15) aprile duemilaquattro (2004) =====


===== 15 - IV - 2004 =====

Nel mio studio in Salerno alla via Velia numero 45, alle ore diciassette (17.00). =====

Innanzi a me dott.a Donata Maria BIASE, notaio in Salerno, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, =====

===== E' PRESENTE =====

- il dott. GRIMALDI Corrado, pensionato, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 31 maggio 1938, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società a responsabilità limitata "AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.r.l.", con sede in Giffoni Valle Piana alla via Vignadonica presso la Casa Comunale, con capitale di euro sessantacinquemilasettantatre/56 (65.073,56), interamente versato, avente numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 03640470658 (Società iscritta nel R.E.A. presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno al N.311054), costituita con atto per me notaio dell'11 febbraio 2000 Rep.N.16753, registrato a Saler-



no il 28 febbraio 2000 al N.2206. =====

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta Società a responsabilità limitata, mi dichiara che sono qui convenuti i soci della Società medesima per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso; mi invita, pertanto, a redigere in forma pubblica il verbale dell'assemblea. =====

Al che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue: =====

ai sensi dell'art.12 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso dott. Corrado Grimaldi, il quale constatata =====

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata presso il mio studio, in questo giorno ed ora, a mezzo fax inviato in data 5 aprile 2004, nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 dello Statuto; =====

- che sono presenti tutti i soci della predetta Società e, precisamente, =====

a) il Comune di Giffoni Valle Piana, con sede ivi alla via Vignadonica, in persona del Sindaco dott. Ugo Carpinelli, nato a Giffoni Valle Piana il 3 agosto 1952, titolare di quote per complessivi euro sessantunomilanovecentosettantaquattro/83 (61.974,83); =====

b) l'"Automobile Club SALERNO - A.C.S.", con sede ivi alla

via Vicinanza numero 11, in persona del Presidente pro-tempo-
re e legale rappresentante prof. PROVENZA Vittorio, nato a
Salerno il 13 novembre 1926, titolare di quote per complessi-
vi euro tremilanovantotto/73 (3.098,73), =====
entrambi regolarmente iscritti nel libro soci ed aventi di-
ritto al voto, e che, pertanto, è rappresentato l'intero ca-
pitale sociale; =====

- che sono presenti due (2) componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione, nelle persone di esso Presidente, e del Vice
Presidente sig. FAINO Nicola, nato a Giffoni Valle Piana il
16 ottobre 1951, e che, pur se regolarmente convocato, è as-
sente giustificato l'altro Consigliere sig.ra GALLUZZI Laura;

- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale dott.a
FOGLIA Emilia, nata a Giffoni Valle Piana il 28 agosto 1955,
e che, pur se regolarmente convocati, sono assenti giustifi-
cati gli altri Sindaci effettivi sig.ri dott. FUNICELLO Ange-
lo e rag. FERRARA Giuliano; =====

- che, ai sensi dell'art.13 dello Statuto, l'assemblea
straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favo-
revole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del ca-
pitale sociale. =====

Il Presidente, quindi, dichiara che l'assemblea è regolarmen-
te costituita ed atta a deliberare validamente sugli argomen-
ti indicati nell'ordine del giorno, contenuto nell'avviso di
convocazione di seguito trascritto e di aver accertato l'i-



dentità e la legittimazione dei presenti, acquisendo all'uopo agli atti sociali la relativa documentazione. =====

===== ORDINE DEL GIORNO: =====

1. Adozione nuovo statuto. =====

2. Varie ed eventuali. =====

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed evidenzia all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni inderogabili contenute nella nuova normativa in materia societaria, introdotta dai Decreti Legislativi N.5 e N.6 del 17 gennaio 2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004. =====

Manifesta inoltre l'opportunità di adottare in questa sede un nuovo Statuto sociale il quale, oltre che essere adeguato alle disposizioni inderogabili, contenga nuove clausole di recepimento dei principi dettati dalla riforma del diritto societario, i quali, seppur derogabili, si rivelano di utilità alla futura vita della Società ed in genere consentano una più organica disciplina della sua organizzazione e del suo funzionamento, e, quindi, contenga modifiche relative alla disciplina di: =====

partecipazioni sociali =====

conferimenti =====

strumenti di finanziamento =====

diritti dei soci =====

trasferimento delle partecipazioni =====

recesso ed esclusione =====

decisioni dei soci =====

amministrazione e rappresentanza =====

organo di controllo =====

bilancio ed utili =====

scioglimento e liquidazione =====

clausola compromissoria. =====

Il Presidente precisa che, restando invariati denominazione, sede, durata e capitale della Società nonchè - sostanzialmente - le attività che costituiscono l'oggetto sociale, il nuovo statuto da adottare prevede opportunamente una migliore specificazione dei servizi pubblici che la Società può effettuare, al fine di consentirle una completa e più efficace gestione degli stessi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta formulata dal Presidente. =====

I soci presenti, a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti, danno atto di aver in precedenza acquisito conoscenza del testo del nuovo Statuto, depositato presso la sede sociale, di aver valutato le modifiche proposte nell'ottica sia dell'obbligatorietà dell'adeguamento sia dell'opportunità del recepimento della nuova disciplina e delle indicate specificazioni e di essere su tutte le modifiche sufficientemente edotti, esonerando il Presidente da ogni ulteriore infor-

mativa. =====

Poichè nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a votare il seguente testo di deliberazione: =====

"sostituire integralmente, a quello attualmente vigente, il nuovo testo dello Statuto nei suoi trentuno (31) articoli e nel suo complesso". =====

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea, con voto manifestato per alzata di mano, ritenuto di votare globalmente sul nuovo testo statutario e non articolo per articolo, si è espressa all'unanimità favorevole all'adozione del nuovo Statuto. =====

Ai fini dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, si dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della Società è il seguente: =====

Comune di Giffoni Valle Piana presso la Casa Comunale alla via Vignadonica numero civico diciannove (19). =====

Ai sensi dell'articolo 2436, ultimo comma, del Codice Civile, il Presidente mi consegna detto Statuto che, nella sua redazione aggiornata, previa lettura da me notaio data al comparso, presente l'assemblea, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale. Il Presidente dichiara che il nuovo Statuto è pienamente conforme a quello depositato prima dell'Assemblea

presso la sede sociale e di cui i soci, in persona dei loro
rispettivi rappresentanti legali, hanno già preso visione. ===

E' conferito mandato al Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione per l'attuazione della presente delibera, con i più
ampi poteri. =====

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la
parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i
risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle
ore diciotto e quarantacinque minuti (18.45). =====

Del che ho redatto il presente verbale e ne ho dato lettura,
presente l'assemblea, al comparente che, a mia domanda, lo
approva e con me lo sottoscrive, anche a margine del foglio
intermedio, unitamente all'allegato. =====

E' stato scritto con sistema elettronico, sotto la mia di-
rezione, da persona di mia fiducia, e consta di sette faccia-
te di due fogli. =====

Firmato: Corrado Grimaldi - Notaio Donata Maria Biase - segue
sigillo. =====

===== "AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.r.l." =====

===== S T A T U T O =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - - DURATA =====


ART.1) DENOMINAZIONE =====

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata
"AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.r.l.". =====

ART.2) OGGETTO =====

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti atti-
vità: =====

- a) gestione del ciclo dei rifiuti di cui al Decreto Legisla-
tivo N.22/97, e successive modifiche; =====
- b) manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare e dema-
niale; =====
- c) produzione e gestione di software per Enti Locali; =====
- d) cablaggio e gestione di reti informatiche e telematiche di
enti pubblici e privati; =====
- e) manutenzione di software gestionali ed attività similari
connesse all'erogazione dei pubblici servizi; =====
- f) attività di gestione diretta delle entrate comunali, con
particolare riferimento a imposta comunale sugli immobili,
tariffa rifiuti solidi urbani, canone occupazione spazi ed a-
ree pubbliche, canoni patrimoniali ed attività similari; =====
- g) gestione extragiudiziaria del contenzioso tributario in
materia di tributi locali; =====



h) erogazione di servizi informativi attraverso reti e strumenti telematici ed informatici; =====

i) consulenze, studi e progetti di fattibilità per informatizzazione di enti locali e privati; =====

j) gestione di centro elaborazione dati di Enti pubblici; =====

k) promozione, organizzazione e gestione, in proprio o per enti pubblici, di corsi di addestramento e formazione professionale; =====

l) promozione, organizzazione e gestione, in proprio o per enti pubblici, di convegni, manifestazioni, seminari, attività culturali e turistiche; =====

m) gestione di servizio idrico integrato; =====

n) gestione di servizi cimiteriali; =====

o) gestione di servizi energetici e controllo di impianti termici (Legge N.46/90, e successive modifiche); =====

p) servizi di assistenza a disabili, ad anziani ed all'infanzia; =====

q) manutenzione e gestione di parco automezzi; =====

r) servizio di mense scolastiche; =====

s) servizi di trasporti scolastici; =====

t) realizzazione, commercializzazione e distribuzione di libri, riviste, pubblicazioni e stampati; =====

u) servizi di pulizia di immobili pubblici e privati. =====

Per lo svolgimento delle suddette attività, la Società potrà:

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento da Istituti di

Credito, Banche, società, Enti pubblici e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, nonchè richiedere agevolazioni creditizie, fiscali e/o finanziarie sulla base di normative emanate o emanande in Italia e nei territori dell' Unione Europea; =====

- concedere fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali anche per impegni altrui. In ogni caso, tali ultime operazioni ed attività, strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, dovranno essere svolte non in via prevalente e non nei confronti del pubblico; =====


- richiedere il risconto del proprio portafoglio; =====

- rendere altri operatori economici compartecipi a tutti o a parte dei propri affari; =====

- acquistare, sia in proprietà sia ad ogni altro titolo, costruire e/o prendere in locazione anche finanziaria beni immobili da destinare all'attività sociale, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società; =====

- affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e delle opere realizzate e/o la prestazione di servizi connessi; =====

- compiere ogni e qualsivoglia attività collaterale o connessa



sa a quelle che costituiscono l'oggetto sociale, effettuando anche studi per l'organizzazione dei servizi predetti e, comunque, compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale. =====

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 N.385, quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 N.58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 N.39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 N.1815, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società. =====

ART.3) SEDE =====

La Società ha sede legale nel Comune di Giffoni Valle Piana, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile. =====

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito di detto Comune. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da

quello sopra indicato. =====

ART.4) DURATA =====

La Società ha durata sino al trentuno (31) dicembre duemila-
cinquanta (2050). =====

===== TITOLO II =====

CAPITALE SOCIALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - DIRITTI DEI
SOCI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI - DOMICI-
LIAZIONE DEI SOCI =====

ART.5) CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è di euro sessantacinquemilasettanta-
tre/56 (65.073,56). =====


Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche
in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia
in sede di costituzione sia in sede di modifiche del capitale
sociale. =====

Dovranno comunque spettare ai soci soggetti pubblici parteci-
pazioni sociali in misura non inferiore al cinquantuno per
cento (51%) del capitale. =====

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi
conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. ===

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avve-
nire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di
crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibi-
le di valutazione economica. =====

In particolare, i soci potranno conferire mezzi, attrezzature



e servizi, studi o ricerche che siano funzionali all'attività.
Eventuali mezzi ed attrezzature di provenienza pubblica, che fossero gravati da mutui accessi da soci Enti locali, potranno essere conferiti previo contestuale accollo da parte della Società delle quote residue dei mutui stessi. =====

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. =====

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro trenta (30) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Quest'ultima non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima. =====

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate, purchè ne facciano contestuale richiesta. =====

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso, spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile. =====

ART.6) STRUMENTI DI FINANZIAMENTO =====

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. ===

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo



squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Società, deve essere restituito. =====

La Società può altresì emettere titoli di debito nei limiti di cui all'art.2412 e nell'osservanza dell'art.2483 del Codice Civile. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. =====

ART.7) DIRITTI DEI SOCI =====

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2468 comma terzo codice civile, è consentita l'attribuzione a singoli soci "personalmente" di particolari diritti (non trasmissibili, quindi, ad aventi causa a qualsiasi titolo), riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione degli utili. =====

Tali particolari diritti sono attribuiti o modificati solo col consenso di tutti i soci. =====

ART.8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI =====

Le partecipazioni sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi a terzi se non previa offerta ai soci, cui spetta il diritto di prelazione. =====


Nella dizione "trasferimento" o "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. =====

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà nonché costituire l'usufrutto ed il pegno. =====

L'esercizio del diritto di prelazione potrà attuarsi con le seguenti modalità: =====

- il socio dovrà, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dare notizia della propria volontà di alienare, indicando tutte le condizioni della cessione (l'ammontare della quota alienanda, il prezzo o il valore, le eventuali condizioni di vendita, il nome dell'acquirente o del donatario), all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci, i quali ultimi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da spedirsi al proponente; =====

- qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, la prelazione potrà essere esercitata versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato



nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione, tale comunicazione sarà considerata priva di effetti; =====

- nel caso in cui il corrispettivo indicato sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota da uno o più prelazionari, questi ed il socio che intende alienare dovranno di comune accordo procedere a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto che verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Nel caso suindicato, la prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione; =====

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio trasferente saranno divise tra essi acquirenti in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo

per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse parità, per sorteggio; =====

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene; =====

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. ==

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire (salva l'espressione del gradimento di cui appresso) la partecipazione all'acquirente (o donatario) indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta. =====

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non



potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte degli altri soci. =====

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, anche nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta del socio cedente. =====

Allo stesso modo, l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto sopra disposto per l'esercizio del diritto di prelazione. =====

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato nei termini, l'ingresso come socio di un terzo (anche solo come usufruttuario), sia persona fisica sia ente o società, è sottoposto al preventivo mero gradimento da parte di tutti gli altri soci, con decisione da assumersi mediante deliberazione assembleare. =====

In caso di decesso di un socio, la partecipazione sociale di sua proprietà, sia in piena sia in nuda proprietà, ovvero tutta o parte della propria quota indivisa di una partecipa-

zione sociale spettante in comproprietà con altri soggetti, si trasferiscono agli eredi o legatari del defunto solo qualora siano coniuge dello stesso o parenti in linea retta, con l'obbligo per gli eredi di nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste negli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile; in caso contrario, la partecipazione sociale si consolida nei soci superstiti, i quali hanno l'obbligo di liquidare il valore della stessa agli eredi del socio defunto, entro centottanta (180) giorni dall'apertura della successione, senza aggravio di interessi. Anche l'ingresso nella Società di eredi o legatari del socio defunto, legati a quest'ultimo da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, è sottoposto al preventivo gradimento da parte dei soci, con le medesime modalità sopra previste in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione. =====

ART.9) DOMICILIAZIONE DEI SOCI =====

Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **RECESSO - ESCLUSIONE** =====

ART.10) RECESSO =====

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relative alla proroga del



termine, alla modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in sede di recesso ed alla introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, al trasferimento della sede in una diversa provincia o regione. =====

I soci hanno altresì il diritto di recedere dalla Società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo, del Codice Civile. =====

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro i quindici (15) giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato evento e non in dipendenza di una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. =====

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione del recesso, consi-

derando anche il valore di avviamento. A tal fine, sarà utilizzato il criterio noto alla pratica aziendalista come metodo misto patrimoniale-reddituale. Il metodo prescelto assume come valore di partenza il patrimonio netto di bilancio. Si procede, quindi, in successione 1) alla revisione contabile degli elementi attivi e passivi, 2) alla inclusione tra gli elementi attivi dei beni immateriali non rilevati in bilancio, 3) alla valutazione, in termini di valori correnti di mercato, degli elementi attivi, con l'eventuale evidenziazione di una serie di plusvalenze e minusvalenze, allo stato latenti. La rettifica del patrimonio netto contabile di bilancio con le variazioni in più o in meno derivanti dalla applicazione dei principi espressi ai precedenti punti consente di ottenere il valore effettivo stimato del patrimonio netto della Società. Al valore del patrimonio netto così determinato va aggiunto il valore di avviamento. Esso sarà determinato dal prodotto tra il sovrapprofitto futuro (e cioè i redditi superiori a quella misura che remunererà solamente il capitale impiegato e le energie personali dei soci impiegate nel processo economico aziendale) ed il numero di anni in cui si stima di godere del sovrapprofitto stimato. =====

L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, un



accordo per la determinazione del valore di rimborso al socio
receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto
della partecipazione del recedente da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un
terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto
in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per
quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci. =====

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per
iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la So-
cietà non riesca a sua volta a trovare un accordo con il so-
cio recedente sulla determinazione del valore di rimborso,
l'Organo Amministrativo o il socio recedente possono rivol-
gersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai
sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile. =====

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato
il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta
(180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla
Società. =====

ART.11) ESCLUSIONE =====

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'arti-
colo 2466 del Codice Civile, può aver luogo: =====

a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la
sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici; =====

b) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, e-

eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della Società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si presumono soggetti interposti (salva la possibilità di provare la interposizione di altre categorie di persone) i parenti in linea retta ed il coniuge nonchè le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al venticinque per cento (25%) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore; =====


c) in caso di inadempimento od impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato dal socio; =====

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio, ai sensi degli articoli 49 e seguenti del Codice Civile, ovvero qualora questi per almeno tre (3) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante. =====

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. ===

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la Società si compone di due (2) soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'Organo Amministrativo. =====

La relativa decisione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ===



Contro la decisione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. =====

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso all'articolo 10). =====

Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle suddette disposizioni, l'esclusione sarà priva di effetti. =====

===== TITOLO IV =====

===== ORGANI DELLA SOCIETA' =====

ART.12) ORGANI =====

Sono organi della Società: =====

a) l'Assemblea; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Presidente ed il Vice Presidente; =====

d) il Collegio Sindacale. =====

===== TITOLO V =====

===== DECISIONI DEI SOCI =====

ART.13) MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI =====

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; =====
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente di tale organo; =====
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano sostanziale modifica dell'oggetto o rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.; =====
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali. =====

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. =====

ART.14) MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI =====

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civi-



le, con riferimento alle materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479, comma secondo, del Codice Civile, ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale. =====

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. =====

ART.15) DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO =====

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla Società ed annotati nel libro soci. =====

I soci hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve essere apposta in calce alla richiesta, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta

giorni. =====

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come voto contrario. =====

Spetta all'Organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, indicando i soci favorevoli, i contrari e gli astenuti con l'indicazione del capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione, eventuali osservazioni, se richiesto dagli stessi soci. =====

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi alla Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. =====

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo di più della metà del capitale sociale. =====

Spetta all'Organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, indicando i soci favorevoli, i contrari e gli astenuti con l'indicazione del capitale da cia-

scuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione, eventuali osservazioni, se richiesto dagli stessi soci. =

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società stessa, unitamente al Libro delle decisioni dei soci. =====

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. =====

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci. =====

ART.16) ASSEMBLEA DEI SOCI =====

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui al precedente articolo 13, lettere d), e), f) e g), l'espressione del gradimento all'ingresso nella Società di terzi, così come previsto nel precedente articolo 8, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante lettera raccomandata o tele-

gramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure a mezzo telefax o e-mail inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla Società ed annotati nel libro dei soci. =====

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale o anche da un socio. =====

L'assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. =====

I soci aventi diritto a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta sia da terzi sia da altri soci che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società. La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, comma primo, del Codice Civile. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato allo stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto al voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci. Nondimeno, nelle more della annotazione sul libro soci, il diritto di voto può essere riconosciuto dal Presidente dell'assemblea al cessionario semprechè il Presidente abbia verificato o fatto verificare sotto la sua responsabi-

lità che il trasferimento in questione sia opponibile erga
omnes ai sensi dell'articolo 2470, comma terzo, del Codice
Civile. =====

L'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con inter-
venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-
dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il me-
todo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: =====

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo
del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-
tazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
quatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno; =====

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-
gati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. =

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene
la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. =====

===== TITOLO VI =====

===== AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA =====

ART.17) FORMA DI AMMINISTRAZIONE =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo quanto verrà determinato dai soci in occasione della nomina. =====

Qualora i soci non vi abbiano provveduto, il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. =====

ART.18) NOMINA - REVOCA - DURATA =====

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo che stabilirà l'assemblea all'atto della nomina ed anche sino a revoca o dimissioni. =====

Nei confronti dell'amministratore che non intervenga a tre (3) riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura volta a pronunciare la decadenza dalla carica. =====

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito. =====

ART.19) COMPENSO =====

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo incarico. I soci possono inoltre assegnare ad esso una indennità annuale fissa o in percentuale dell'utile risultante dal bilancio, al lordo delle imposte, ovvero in misura fissa più una percentuale sull'utile di bilancio, sempre al lordo delle imposte. Sui compensi deliberati dai soci in favore del Consiglio di Amministrazione potrà essere accantonata l'indennità di fine mandato nella misura percentuale determinata dai soci. Tale indennità potrà essere sostituita da forme previdenziali assicurative, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti e ad insindacabile giudizio dei soci. =====

ART.20) POTERI =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-

teri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci. =====

ART.21) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 22, sono adottate mediante consultazione scritta. =====

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed ai sindaci, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. ===

Dalla proposta deve risultare: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====
- le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare; =====
- l'esatto testo della delibera da adottare. =====

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. =====

I consiglieri hanno cinque (5) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere apposta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a cinque giorni e non su-

periore a trenta giorni. La risposta deve contenere un'appro-
vazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termi-
ne suddetto viene considerata come voto contrario. =====

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consulta-
zioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli ammini-
stratori e sindaci, indicando: =====

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; =====

- la data in cui si e' formata la decisione; =====

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-
mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi
consiglieri. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in
carica. =====

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del pre-
sente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle deci-
sioni degli Amministratori. =====

La maggioranza degli amministratori in carica può stabilire
di rimettere la decisione su particolari argomenti o su spe-
cifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne da adottarsi col metodo collegiale. =====

ART. 22) DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI =====

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto
comma cod. civ. ovvero nel caso di cui al precedente art.21,
ultimo comma, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla

legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale. =====

A tale fine, il Consiglio di Amministrazione: =====

- viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; =====

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. =====

La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni tre (3) mesi ed ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. =

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi sono presenti o informati della riunione. =====

E' possibile tenere, alle seguenti condizioni, le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottate ai sensi del presente articolo, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori. =====

ART.23) DELEGHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, de-

legare particolari funzioni e conferire incarichi speciali sia al Presidente sia agli altri Amministratori, determinandone i poteri ed i compensi. =====

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha pure la facoltà di nominare e revocare il Direttore Generale, determinandone le funzioni ed i poteri. =====

Il Consiglio può inoltre nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso. =====

ART.24) RAPPRESENTANZA - FUNZIONI DEL PRESIDENTE =====

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, senza limitazione di sorta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, al Vicepresidente. =====

La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. =====

Il Presidente: =====

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede; =====

b) sovrintende al regolare andamento della Società; =====

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione; =====

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integra-

zione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economi-
che e culturali delle comunità locali; =====

e) adotta, sotto la sua responsabilità e nei limiti dei po-
teri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nei casi
di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima se-
duta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Ammini-
strazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso,
nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni
dall'assunzione; =====

f) può nominare e revocare Direttori preposti, nonché procu-
ratori ad negotia e procuratori speciali, per determinati at-
ti e categorie di atti di ordinaria amministrazione, prede-
terminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

===== TITOLO VII =====

===== ORGANO DI CONTROLLO =====

ART.25) COLLEGIO SINDACALE =====

L'Assemblea nomina, secondo le norme in vigore, il Collegio
Sindacale, costituito da tre (3) Sindaci effettivi e due (2)
supplenti, ne elegge il Presidente e determina il compenso da
corrispondere ai Sindaci effettivi. =====

La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del
triennio ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato
ricostituito. =====

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigi-
la sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società nonché sul suo concreto funzionamento. =====

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge. =====

In ogni caso, ogni socio ha diritto, ai sensi dell'art.2476 del Codice Civile, di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali.

===== TITOLO VIII =====

===== BILANCIO - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI =====

ART.26) ESERCIZIO SOCIALE =====

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. ===

ART.27) BILANCIO =====

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta (180) giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. =====

ART.28) RIPARTIZIONE DEGLI UTILI =====

Gli utili netti, una volta prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, vengono ripartiti ai soci in proporzione delle rispettive quote di conferimento, salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. =

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. =====

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'Organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo amministrativo stesso. =====

===== TITOLO IX =====

==== ART.29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

Lo scioglimento anticipato della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. =====

Nel caso di cui al precedente comma nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod. civ. ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione, da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone: =====

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; =====

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =
- i poteri dei liquidatori. =====

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ.. =====

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. =====

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase di liquidazione. ===

===== TITOLO X =====

ART.30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia nel cui ambito ha sede la Società. I tre ar-

bitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società. =====

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. =====

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5. =====

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. =====

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. =====

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 10). =====

===== TITOLO XI =====

===== DISPOSIZIONI FINALI =====

ART. 31) RINVIO =====

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. =====

Firmato: Corrado Grimaldi - Notaio Donata Maria Biase - segue sigillo. =====

Registrato a Salerno il 26/6/04 al N.

Esatti Euro 129,11

Copia conforme alle Allegato composti

di 12 fogli tutti delle prescritte firme, scritti

per 45 facciate, che si rilascia per uso emendato

Salerno, 26 maggio 2004

